

C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks” Opere e Lavori Privati

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Danni alle cose, Responsabilità Civile verso terzi.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Glossario e Condizioni di Assicurazione



C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All Risks"
Opere e Lavori Privati

Indice

Glossario	pag. 1 di 1
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 15
Condizioni Generali	pag. 1 di 15
Sezione I - Danni alle cose	pag. 1 di 15
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi	pag. 2 di 15
Condizioni valide per entrambe le sezioni	pag. 3 di 15
Estensioni di garanzia (sempre operanti)	pag. 5 di 15
Sezione I - Danni alle cose	pag. 5 di 15
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi	pag. 6 di 15
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)	pag. 6 di 15
Sezione I - Danni alle cose	pag. 6 di 15
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)	pag. 10 di 15
Appendice integrativa	pag. 12 di 15
Condizioni Generali	pag. 12 di 15
Sezione I - Danni alle cose	pag. 12 di 15
Condizioni valide per entrambe le sezioni	pag. 12 di 15
Estensioni di garanzia (sempre operanti)	pag. 13 di 15
Sezione I - Danni alle cose	pag. 13 di 15
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)	pag. 13 di 15
Sezione I - Danni alle cose	pag. 13 di 15
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)	pag. 14 di 15
Altri obblighi (sempre operanti)	pag. 15 di 15
In caso di Sinistro	pag. 15 di 15

Glossario

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Appaltatore - L'esecutore dei lavori oggetto dell'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Cantiere - L'unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per l'esecuzione di un'opera presso un sito consegnato da un committente.

Certificato di Collaudo - Il documento attestante l'avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Certificato di collaudo statico - Il documento attestante l'avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971.

Committente - La o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle Opere assicurate.

Compagnia - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contratto - Il contratto d'appalto stipulato tra il Committente e l'Appaltatore.

Deducibili - Vedi le definizioni di Franchigia e Scoperto

Ente - Ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere descritto nell'apposito elenco debitamente compilato come previsto nell'Estensione di garanzia E di Polizza.

Forza maggiore - Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia - L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, viene detratto dall'Indennizzo/Risarcimento determinato a termini di polizza e che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Intermediario Assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Luogo di esecuzione delle Opere - Il Cantiere/area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in Polizza, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate.

Massimale - La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

Opere - Le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in Polizza.

Opere e/o Impianti Preesistenti - Opere, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'Assicurazione.

Periodo di costruzione - Dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal Contratto d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del Certificato di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.

Periodo di manutenzione - Il periodo di copertura alle condizioni riportate alla Estensione di Garanzia 3. Manutenzione Estesa (Sezione Danni alle cose).

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, per i danni causati a terzi dall'Assicurato, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda tecnica - La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le Estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

Scoperto - La parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di Polizza espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata - L'importo massimo della copertura assicurativa.

Territorio Italiano - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione delle Opere durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Articolo 2

Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle Somme Assicurate e dell'applicazione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per ogni Sinistro, per Sinistro s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 3

Delimitazione dell'Assicurazione

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;

- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
 - i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- La Compagnia, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:
- j) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
 - k) i danni alle Opere e/o Impianti Preesistenti;
 - l) i costi di demolizione o di sgombero;
 - m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
 - n) i danni verificatisi durante il Periodo di Manutenzione;
 - o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
 - p) i danni causati da Forza Maggiore;
 - q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

Articolo 4

Somma Assicurata – Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata – Regolazione del Premio

La Somma Assicurata alla partita 1 di Polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.

Pertanto la Somma Assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di Contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle Opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento della decorrenza della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di Contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la Somma Assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di Contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di Contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della Somma Assicurata devono essere comunicati alla Compagnia entro i 90 giorni successivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il Premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi

stabiliti in caso di aggravamento di Rischio o di proroghe di copertura. La Compagnia emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del Premio che dovranno essere perfezionati dal Contraente entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del Premio alla Compagnia.

Articolo 5

Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile sono a carico della Compagnia solo nel caso costituiscono parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

Articolo 6

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei Massimali convenuti per la sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – **ferma la detrazione della Franchigia convenuta in Polizza** – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle Opere, che abbia avuto origine nel Luogo di Esecuzione delle Opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione.

Articolo 7

Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione di Massimale e dell'applicazione della Franchigia convenuta per ogni Sinistro, per Sinistro s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 8

Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal precedente comma a);
- c) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza

della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di Cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle Opere e/o Impianti Preesistenti;
 - f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle Opere sul Luogo di Esecuzione delle Opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) i danni causati da natanti o aeromobili;
 - h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 - i) i danni derivati dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
 - j) i danni derivati da polvere;
 - k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
 - m) i danni da furto;
 - n) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
 - o) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - p) i danni derivanti da amianto.
- Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
 - r) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
 - s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Articolo 9

Gestione delle controversie – Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Condizioni valide per entrambe le sezioni

Articolo 10

Delimitazione causale dei Rischi

La Compagnia non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di Cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Articolo 11

Delimitazione temporale dei Rischi

La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

Articolo 12

Periodo di copertura

L'Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24:00 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere.

L'Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in Polizza; in caso di esistenza di Contratto d'appalto

l'Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel Contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle Opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza.

In ogni caso l'Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio del Certificato di Collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle Opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle Opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista in Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Articolo 13

Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della Somma Assicurata e per la regolazione del Premio come previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Articolo 14

Variazione di Rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente per iscritto alla Compagnia che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Articolo 15

Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il Contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Compagnia ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Compagnia, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Compagnia si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del Cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Articolo 16

Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Compagnia hanno libero accesso sul Luogo di Esecuzione delle Opere in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al Rischio.

Articolo 17

Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del Rischio

La Compagnia presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di comunicare per iscritto, tanto alla conclusione del Contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul Rischio.

Articolo 18

Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- darne immediata notizia tramite lettera raccomandata, eventualmente anticipabile mezzo fax, alla Compagnia;
- inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un dettagliato rapporto scritto;
- limitare, per quanto possibile, l'entità del danno;
- fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di Polizza.

Articolo 19

Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno,

con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Compagnia.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Articolo 20

Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Il pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento è eseguito dalla Compagnia presso la propria Direzione o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Articolo 21

Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuti dalla Compagnia per tutti i Sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza.

In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole partite di Polizza, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del Premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; è facoltà della Compagnia concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non s'intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Articolo 22

Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo Contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Articolo 23

Onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei Rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'Indennizzo o al Risarcimento.

Articolo 24

Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi Rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Articolo 25

Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati sia dal Contraente che dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 27

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e/o il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, deb-

bono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R o telefax, alla Direzione della Compagnia, ovvero alla agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Articolo 28

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 29

Legge applicabile

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Estensioni di garanzia (sempre operanti)

Sezione I - Danni alle cose

1.

Opere e/o Impianti Preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle Opere e/o Impianti Preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle Opere assicurate con la presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'Assicurazione.

Non si considerano Opere e/o Impianti Preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di Cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto e relativo minimo pari a quello per eventi naturali e di Forza Maggiore riportato in Polizza.

2.

Costi di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito sino alla concorrenza massima pari al 10% dell'importo stesso.

3. Manutenzione estesa

Nel Periodo di Manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di Costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza. Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

4. Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei Massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 8, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni come previsto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In ogni caso la Compagnia non risarcirà l'Assicurato, per quanto riguarda la presente clausola, nei seguenti casi:

- perdite o danni a cose assicurate o assicurabili sotto la sezione I della Polizza, anche se a causa di una Franchigia o limite non si faccia luogo ad alcun Risarcimento/Indennizzo;
- lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'Assicurazione R.C.O.

5. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 150.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

Il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza.

6. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

Il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo Premio)

Sezione I - Danni alle cose

A. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

A parziale deroga dell'art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il Periodo di Costruzione delle Opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.

B.
Forza Maggiore

A parziale deroga dell'art. 3 lettera p) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di Forza Maggiore.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.

C.
Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

Relativamente alla sola sezione I, a deroga dell'art. 3 lettera q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

Nel caso di garanzia prestata anche per l'estensione di garanzia E "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere" restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell'estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere".

Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore al 50% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

Relativamente ai danni causati in conseguenza di furto e rapina resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore ad 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

D.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

A parziale deroga dell'art. 3 lettera m) delle Condizioni

Generali di Assicurazione sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione I e fino all'importo massimo del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 25.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di Costruzione.

E.
Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 4, i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere come definito qui di seguito.

Premesso che, agli effetti della presente Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

- 1) La Compagnia, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
 - 2) Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
 - a) i guasti meccanici o elettrici;
 - b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
 - c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di Cantiere;
 - d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di Cantiere operanti nel sottosuolo;
 - e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 - f) i danni a macchinari o attrezzature di Cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
 - g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate;
- la Compagnia non è altresì obbligata ad indennizzare:
- h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di Cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei

danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature.

3) La Somma Assicurata per ciascun Ente è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.

4) La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l'Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diffalcato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza;

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'Ente assicurato al momento

del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diminuito dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l'Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).

Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione, per singolo Sinistro e per singolo Ente danneggiato, di uno Scoperto pari al 20% ed un minimo pari a 2.500,00 euro.

Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall'Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

Elenco del macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere

N. Ordine	N. Enti assicurati	Descrizione (specie, tipo, marca, modello, matricola e/o targa, etc.)	Anno di Costruzione/ Prima Immatricolazione	Somma Assicurata (*) (euro)

(*) Valore di rimpiazzo a nuovo.

Delimitazioni di garanzia

(sempre operanti)

1.

Beni di valore artistico o storico

La Compagnia prende atto che i lavori oggetto d'appalto e assicurati con il presente Contratto, possono interessare beni di rilevante valore artistico e/o storico. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. Resta inteso che qualora l'Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli enti colpiti da Sinistro non comporta aumento dell'Indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la Compagnia ne approva in via preventiva i relativi lavori.

2.

Costruzione di pali e diaframmi

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per:

- perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno;
- danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti.

3.

Danni a raccolti, boschi e colture

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle Opere.

4.

Edifici e manufatti limitrofi

I danni materiali e diretti agli edifici e/o manufatti, anche di proprietà di terzi, rientranti anche parzialmente nell'ambito di una fascia di larghezza di 20 metri, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro esterno delle Opere oggetto dei lavori, saranno trattati con le modalità di seguito riportate:

- 1) per Sinistro devono intendersi tutti i danni subiti da ciascun numero civico o subalterno;
- 2) il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni

a cose di terzi riportato in Polizza;

- 3) il Massimale per questa garanzia deve intendersi quello della sezione II – Responsabilità civile verso terzi – con il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro.

5.

Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

6.

Interruzione o sospensione della costruzione – Rischi di giacenza

La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto o eventi naturali.

Restano ferme le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del Cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

7.

Lavori già eseguiti

Nel caso parte dei lavori previsti dal Contratto d'appalto fosse già stata realizzata il Contraente dichiara, e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l'efficacia del Contratto, che in relazione a detti lavori non si sono a tutt'oggi verificati, ne' sono in corso Sinistri di alcun genere.

Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di perfezionamento della presente Polizza.

8.

Lavori su Opere e/o Impianti Preesistenti

I danni materiali e diretti a Opere e/o Impianti Preesistenti assicurati con relativa condizione particolare di Polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

9.

Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di Polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

10.

Misure di sicurezza

La Compagnia indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del Rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino a un periodo di ricorrenza di dieci anni. La Compagnia non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti, derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

11.

Proroghe pro-rata temporis

In caso di proroga della scadenza fissata in Polizza per l'esecuzione delle Opere, concessa dal Committente dei lavori, sarà applicato – sull'importo assicurato in quel momento – un tasso in pro-rata del tasso di Polizza, sempreché il rapporto tra Sinistri pagati e denunciati e i premi incassati non superi a quella data il 60%; in caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.

12.

Prosciugamento

La Compagnia non rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle Opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'Indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

13.

Scavo aperto

Non sono indennizzabili i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua ferma restando l'inclusione dei costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino a una lunghezza massima di scavo pari a 50 metri.

14.

Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di Rischio sono esclusi i costi:

- a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- c) di isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite e i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

15.

Traffico aperto

Si conviene tra le Parti che in caso di apertura al traffico – totale o parziale – del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità a condizione che l'Assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). In nessun caso la Compagnia sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.

16.

Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

Appendice integrativa

La presente appendice ha validità solamente nel caso in cui la tipologia lavori riportata nel frontespizio di polizza sia “E1” (realizzazione di impianti fotovoltaici) o “E2” (realizzazione o rifacimento di impianti e opere elettromeccaniche).

Gli articoli che seguono sostituiscono o si aggiungono a quelli riportati nelle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks” Opere e Lavori Privati mod. P.0540.

Rimangono validi tutti gli altri articoli di polizza qui non menzionati.

Condizioni Generali

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 2

Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, s'intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Articolo 3

Delimitazione dell'assicurazione

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;

i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Compagnia, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:

- j) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- k) i danni alle Opere od impianti preesistenti;
- l) i costi di demolizione o di sgombero;
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) i danni verificatisi durante il Periodo di Manutenzione;
- o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
- p) i danni causati da Forza maggiore.
- q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

Relativamente alle eventuali opere civili previste nell'esecuzione dei lavori, la Compagnia non è inoltre obbligata ad indennizzare:

r) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate.

Condizioni valide per entrambe le sezioni

Articolo 10

Delimitazione causale dei rischi

La Compagnia non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

- c) i danni da amianto.
- d) i danni da campi elettromagnetici.

Articolo 12

Periodo di copertura

A deroga dell'Articolo 12 – Periodo di copertura, l'Articolo stesso si intende completamente sostituito da quanto segue:

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane o comunque non oltre la data indicata in polizza.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Estensioni di garanzia

(sempre operanti)

Sezione I - Danni alle cose

3.

Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di montaggio e riportati in Polizza.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella polizza con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi del-

l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo Premio)

Sezione I - Danni alle cose

A.

Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

A parziale deroga dell'art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il Periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere considerata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

La presente estensione, relativamente alle sole opere civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 500.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza.

C.

Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

Relativamente alla sola Sezione I, a deroga dell'art.3 lettera q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4) restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell'estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere".

Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma superiore al 50% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 1.000.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Relativamente ai danni causati in conseguenza di atti vandalici e dolosi, furto e rapina, resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma superiore al 40% della Somma assicurata alla partita 1, con il massimo di euro 100.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

L'assicurazione contro il furto ed i danni cagionati da terzi è inoltre prestata alle condizioni, essenziali per l'operatività della garanzia, che:

A) Il materiale a piè d'opera sia stoccato:

- in locali chiusi tali che: ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 3 m dal suolo, da superfici d'acqua, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro oppure
- in container ancorato al suolo, realizzato in materiale metallico e senza aperture, ad esclusione del portello di carico che deve essere chiuso da robusto lucchetto antitaglio/antistrappo.

Ad integrazione di quanto previsto al punto A), limitatamente al caso di tipologia lavori "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici) ed in riferimento esclusivamente alla garanzia furto:

B) I pannelli installati siano fissati ai supporti mediante un sistema di ancoraggio che preveda l'utilizzo di bulloneria antifurto o, alternativamente, prevedere un sistema efficace che ne impedisca la libera rimozione con mezzi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese o altra utensileria di uso comune); tale sistema di ancoraggio dovrà essere installato contestualmente ai pannelli stessi. Si precisa che l'utilizzo di detta bulloneria o sistema di ancoraggio alternativo è ritenuto idoneo solo nel caso in cui venga implementato su ogni singolo pannello fotovoltaico.

C) Tutte le cose assicurate (compreso il materiale a piè d'opera) siano protette da un impianto automatico di allarme antifurto con collegamento in remoto.

D) Nel caso di impianti fotovoltaici ubicati ad un'altezza minima inferiore ai 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, l'impianto antifurto deve essere integrato con una recinzione perimetrale di altezza minima pari a 2 metri e sistema di videosorveglianza, collegato in remoto con un istituto di vigilanza; la recinzione e la videosorveglianza dovranno essere installate ed ultimate precedentemente a tutte le altre opere assicurate.

Quanto previsto nel presente punto D), non si applica agli impianti ubicati su tetto di fabbricati abitati continuamente e con linea di gronda con altezza minima superiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, la cui potenza non superi i 50 kWp.

E) Qualora le cose assicurate siano collocate a terra o su tetto con linea di gronda avente altezza minima inferiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, è richiesta una recinzione perimetrale con altezza minima di 2 m, installata e ultimata precedentemente a tutte le opere assicurate.

Il Contraente decade dal diritto all'indennizzo per tutti i danni cagionati da terzi qualora non fosse operante quanto disposto nella presente clausola.

Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)

6.

Interruzione o sospensione della costruzione - rischi di giacenza

La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali.

Non potranno essere coperti periodi di giacenza superiori a 90 giorni.

Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di costruzione e riportati in Polizza.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del Cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

16.

Materiali a piè d'opera

L'efficacia della copertura assicurativa per i materiali dislocati a piè d'opera è subordinata alla condizione che, per gli stessi, siano state adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano:

- sempre la buona conservazione, ossia i suddetti materiali devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all'interno di container, su scaffalature soprelevate rispetto al

terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della presente copertura assicurativa (aree non soggette ad allagamenti/alluvioni con periodo di ritorno inferiore a 50 anni, fenomeni franosi, mareggiate e quant'altro di simile);

- l'ottimale custodia durante le fasi in cui non c'è attività lavorativa, ovvero i suddetti materiali, al termine dell'impiego giornaliero/giornata lavorativa, devono essere riposti in aree/luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura opportunamente preposti e dimensionati per la loro custodia.

Si prende atto tra le parti che il valore massimo del materiale stoccabile è pari al 20% della somma assicurata in Partita 1, con il massimo di euro 150.000,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore a tale cifra, per singolo sinistro e per durata di copertura.

17.

Danni da errato posizionamento

(valida solo in caso di caso di tipologia lavori "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici))

Si conviene tra le parti che, durante le operazioni di posizionamento e movimentazione degli enti assicurati, **non sono**

considerati danni quelli derivanti dai seguenti eventi: errato posizionamento, disallineamento e assestamento dovuti ad ogni causa.

18.

Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

Altri obblighi

(sempre operanti)

Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa

Adesione dell'Assicurato alla polizza del Contraente

Qualora l'Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio per effetto della stipula di un contratto di Appalto o di Subappalto relativo all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga ad ottenere dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo di avvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, prima dell'adesione alla copertura assicurativa.

In caso di Sinistro

Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa

Per offrire alla vostra azienda un servizio tempestivo in caso di Sinistro vi forniamo nella pagina a lato una scheda (vedi art. 18, lettera a) delle Condizioni Generali) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all'agenzia a cui è assegnata la Polizza e alla Compagnia.

Pagine: 1 + ____

FAX A:
 (Intermediario
 assicurativo)

 Spett.le
 Fax:

Sig.

P.C.: Zurich Insurance plc Milano, Uff. Sinistri
Fax +39.025966.2600
DA:
 (Assicurato) Sig.
 (Persona da contattare)

Tel.

Fax

Denuncia Sinistro: Accaduto il Polizza n°
 Luogo/Cantiere

Con la presente denunciemo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:

Evento Meteorico
Naturale☐

Terremoto

☐Incendio, Frana,
Crollo☐Inondazione,
Allagamento☐Causato da Terzi
(Azione involont.)☐Causato da Terzi
(Azione dolosa)☐Errore di progett. o
posa o difetto mat.☐E che ha colpito
le seguenti Partite Assicurate

Per gli importi presumibili in Migliaia di Euro

< 2,5

fra 2,5 e 10

fra 10 e 50

oltre 50

Opere in contratto (Part. 1)

☐☐☐☐

Opere preesistenti (Part. 2)

☐☐☐☐

Danneggiamento a terzi (Sez. 2)

☐☐☐☐

Attrezzature di cantiere

☐☐☐☐

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità

☐

- Nome di Terzi coinvolti

☐

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del sinistro:

(prosegue in allegato)

 Manteniamo inalterato luogo ed effetti del sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno)
 a Vostra disposizione, conformemente all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Cordiali saluti.

Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE ZURICH INSURANCE PLC

Perito incaricato:

Luogo Data

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0540.CGA - ed. 03.2020

